

APPELLO 17/2009
Round Sardinia Race
Lega Navale Italiana sezione di Cagliari
Classe Altura
SIV ARBOREA contro C. d. P.

Regole del Regolamento di Regata ISAF 42.1, 42.3 e 45 - Il fondamentale principio secondo cui una barca deve competere soltanto usando il vento e l'acqua per aumentare, mantenere e diminuire la sua velocità (RRS 42.1.) ammette le sole eccezioni espressamente indicate nelle RRS 42.3 e 45.

Per quanto attiene l'uso del motore dalla lettura delle disposizioni testè richiamate si evince che esso è consentito in due evenienze;

1) per dare aiuto ad una persona o ad un altro naviglio in pericolo (RRS 42.3 lett. f);

2) in specificate circostanze stabilite dalle istruzioni di regata ed a condizione che la barca non ottenga un significativo vantaggio nella prova (RRS 42.3 lett. h)

La Giuria d' Appello

riunita nelle persone di Sergio Gaibisso (Pres.), Fabio Dondono, Piero Occhetto, Eugenio Torre (membri), con Marco Alberti e Giuseppe Russo (membri supplenti) e Anna Maria Bonomo (uditore) ha assunto la seguente

decisione

sull'appello proposto dall' imbarcazione SIV ARBOREA ITA 14549 avverso la decisione con la quale, in data 26.09.2009, il C.d.P. della Round Sardinia Race organizzata dalla Lega Navale Italiana sezione di Cagliari nei giorni 20 - 26 settembre 2009 squalificava detta imbarcazione SIV ARBOREA per infrazione della RRS 42.1.

Premetteva in fatto l'appellante che:

- nel corso della regata, il cui percorso prevedeva l'intero periplo dell' Isola della Sardegna della complessiva lunghezza di mm 430 senza soste, ed a circa 40 miglia dall'arrivo l'imbarcazione SIV ARBOREA veniva raggiunta da una tromba d'aria che provocava alla stessa una rotazione di 360 gradi sul proprio asse e le causava la rottura della boccola alta del timone;

- tale danno strutturale, in ragione delle avverse condizioni meteo in cui si registravano raffiche di 40 nodi di vento, comprometteva la sicurezza della navigazione e poneva in pericolo l'incolumità dell'intero equipaggio;

- pertanto il comandante e l'equipaggio decidevano di chiedere al Comitato di Regata l'autorizzazione a riparare nel porto di Teulada per verificare e riparare il danno al timone al fine di poter proseguire e concludere la regata;

- ottenuta da parte di un componente del C.d.R. espressa l'autorizzazione a riparare in porto, l'imbarcazione procedeva a vela in direzione del porto di Teulada e, raggiunta l'imboccatura, all'interno di esso eseguiva a motore le sole manovre di ormeggio in ottemperanza alle disposizioni della Capitaneria di Porto che vietano la navigazione a vela all'interno del porto:

- eseguite le riparazioni del caso l'imbarcazione, dopo circa 6 ore di sosta, lasciava gli ormeggi e raggiungeva l'imboccatura del porto con l'ausilio del motore per poi issare le vele e riprendere la regata;

- dopo l'arrivo il C.d.P. protestava SIV ARBOREA e dopo regolare udienza le infliggeva la squalifica per infrazione della RRS 42.1.

Tanto premesso in fatto SIV ARBOREA chiede l'annullamento della decisione impugnata ritenendola ingiusta sulla scorta del seguente motivo:

- Il C.d.R. doveva conoscere le disposizioni impartite dalle autorità marittime che vietano la navigazione a vela nel porto, eppertanto, allorchè ha concesso l'autorizzazione a riparare in porto implicitamente ha acconsentito a che SIV ARBOREA potesse fare uso del motore al solo scopo di prestare osservanza a dette disposizioni.

Le osservazioni del C.d.P., benchè richieste, alla data della decisione, non sono pervenute.

L'appello non merita accoglimento per i motivi che si procede ad esporre.

Il fondamentale principio secondo cui una barca deve competere soltanto usando il vento e l'acqua per aumentare, mantenere e diminuire la sua velocità (RRS 42.1.) ammette le sole eccezioni espressamente indicate nelle RRS 42.3 e 45.

Per quanto attiene l'uso del motore dalla lettura delle disposizioni testè richiamate si evince che esso è consentito in due evenienze;

- 1) per dare aiuto ad una persona o ad un altro naviglio in pericolo (RRS 42.3 lett. f);
- 2) in specificate circostanze stabilite dalle istruzioni di regata ed a condizione che la barca non ottenga un significativo vantaggio nella prova (RRS 42.3 lett. h);

Venendo al caso di specie si osserva che le istruzioni della Round Sardinia Race non contenevano alcuna particolare regolamentazione circa l'uso del motore per cui detto mezzo di propulsione, a norma di RRS 42.3 lett. h , non era in alcun caso ammesso.

Nè al C.d.R., o alcuno dei suoi componenti, era consentito accordare autorizzazioni a singole imbarcazioni ovvero in altro modo esonerarle dal rispetto delle Regole in quanto una simile prerogativa certamente non rientra tra i poteri che il Regolamento di Regata gli conferisce.

Per i suesposti motivi la Giuria d' Appello respinge l'appello e conferma la decisione impugnata

Così deciso in Genova il 27 novembre 2009

f.to Sergio Gaibisso, Presidente Giuria d' Appello
copia conforme all'originale.